



23 settembre 2019

DICHIARAZIONE COMUNE DI INTENTI SU UNA PROCEDURA DI EMERGENZA CONTROLLATA - IMPEGNI VOLONTARI DAGLI STATI MEMBRI PER UN MECCANISMO TEMPORANEO PREORDINATO DI SOLIDARIETA'

**Noi Germania, Francia, Italia, Malta e XXX alla presenza della Presidenza finlandese del
Consiglio dell'UE e della Commissione europea**

I. Considerati gli strumenti internazionali relativi alla ricerca e al salvataggio in mare e gli obblighi degli Stati membri a tale riguardo, si riconosce che il presente documento rappresenta un accordo temporaneo specifico perseguito fatti salvi gli obblighi o le posizioni delle parti in relazione a tali strumenti internazionali ,

II. Ricordata a questo proposito, tra l'altro, la Risoluzione MSC. 167 (78),¹ che incoraggia i governi a cooperare tra loro per quanto riguarda la messa a disposizione di porti sicuri per i sopravvissuti raccolti in alto mare, dopo aver considerato fattori e rischi rilevanti,

III. Pur riconoscendo i progressi compiuti negli ultimi anni grazie alle azioni intraprese dagli Stati membri dell'UE e agli sforzi di coordinamento da parte della Commissione europea nonché al sostegno delle agenzie dell'UE, ma ancora preoccupati della situazione nel Mediterraneo e del rischio di perdita della vita di coloro che tentano di raggiungere illegalmente l'Europa via mare,

IV. Consapevoli del fatto che i trafficanti abusano delle regole di ricerca e salvataggio e delle navi vicine per attuare il loro modello di affari,

V. Riconoscendo l'onere per gli Stati membri in prima linea marittima che ne deriva,

¹ “Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare”, Risoluzione Comitato per la Sicurezza Marittima delle Nazioni Unite MSC.167(78), adottata nel maggio 2004. Esse contengono le seguenti disposizioni: A) il governo responsabile per la regione SAR in cui sono stati recuperati i sopravvissuti è responsabile di fornire un luogo sicuro o di assicurare che tale luogo venga fornito. B) Un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse, e dove: la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale. C) Sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative. D) Lo sbarco di richiedenti asilo e rifugiati recuperati in mare, in territori nei quali la loro vita e la loro libertà sarebbero minacciate, dovrebbe essere evitato. E) Ogni operazione e procedura, come l'identificazione e la definizione dello status delle persone soccorse, che vada oltre la fornitura di assistenza alle persone in pericolo, non dovrebbe essere consentita laddove ostacoli la fornitura di tale assistenza o ritardi oltremisura lo sbarco.

VI. Consapevoli del fatto che le ricollocazioni ad hoc ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di Dublino (clausola discrezionale in base alla quale uno Stato membro può farsi carico di un richiedente asilo su richiesta di un altro Stato membro)², coordinate dall'estate del 2018 dalla Commissione Europea con il supporto di EASO³ e EBCGA⁴, si sono dimostrate utili per facilitare gli sbarchi e garantire l'accoglienza dei richiedenti asilo attraverso la ripartizione in diversi Stati membri dell'UE, ma allo stesso tempo riconoscendo che tali ricollocazioni non sono state pienamente soddisfacenti poiché solo pochi Stati membri dell'UE vi si sono impegnati, potendosi invece apportare miglioramenti nei processi successivi agli sbarchi,

VII. Riconoscendo la necessità di istituire un meccanismo per far fronte alle possibili incertezze in merito all'accoglienza allo sbarco e alla rapida ricollocazione di coloro che si trovano a bordo, affrontando in tal modo le sfide poste agli Stati membri in prima linea a tale riguardo,

VIII. Proseguendo gli sforzi congiunti per contrastare le attività criminali dei trafficanti e allo stesso tempo ridurre i tentativi di attraversamenti pericolosi del Mar Mediterraneo,

IX. Ricordando che tutte le navi che operano nel Mediterraneo e impegnate in operazioni di salvataggio hanno l'obbligo di rispettare le convenzioni internazionali pertinenti e le altre norme applicabili, compreso il salvataggio di vite in mare,

X. Ricordando che agevolare la migrazione illegale in mare è non solo un reato ma mette a rischio la vita dei migranti. A questo proposito, un'attività sistematica che faciliti la migrazione irregolare rappresenta un motivo di particolare preoccupazione;

XI. Ricordando che le persone che non necessitano di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare nell'UE e devono essere rimpatriate al più presto,

XII. Nella convinzione comune che il meccanismo deciso congiuntamente e di seguito precisato, pur affrontando la necessità di proteggere la vita umana e fornire assistenza a qualsiasi persona in difficoltà, non dovrebbe aprire nuovi percorsi irregolari verso le coste europee,

Prendiamo perciò congiuntamente, come uno sforzo comune, i seguenti impegni.

1. Imposteremo un meccanismo temporaneo preordinato ed efficace al fine di garantire il dignitoso sbarco in un porto sicuro degli immigrati portati a bordo di navi in alto mare, fatto salvo il preambolo.

Ogni Stato membro può sempre offrire un porto alternativo di sbarco sicuro su base volontaria e informare di conseguenza la Commissione europea.

Nel caso di uno sproporzionato aumento della pressione migratoria in uno degli Stati partecipanti, calcolato in relazione ai limiti delle capacità di accoglienza, o ad un alto numero di richieste di protezione internazionale, un porto sicuro alternativo dovrebbe essere proposto su base volontaria.

² Questa la disposizione richiamata: lo Stato che procede alla determinazione dello Stato competente o lo stesso Stato competente (di primo approdo) possano, prima che sia presa una decisione nel merito della richiesta di asilo, chiedere a un altro Stato "di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente". Lo Stato che riceve la richiesta deve rispondere entro due mesi, motivando l'eventuale rifiuto. Nessuna conseguenza tuttavia in caso di mancata risposta.

³ *European Asylum Support Office* (EASO), agenzia dell'Unione Europea con sede a La Valletta, Malta, creata con lo scopo di elaborare norme comuni in materia di asilo tra i Paesi membri.

⁴ EBCGA, *Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera* (Frontex).

Le persone soccorse da navi di proprietà dello Stato sono sbarcate nel territorio del loro Stato di bandiera.

2. Gli Stati membri partecipanti contribuiscono pertanto alla rapida ricollocazione, che non dovrebbe richiedere più di 4 settimane, dei richiedenti asilo soccorsi in mare conformemente ai paragrafi 1 e 2, impegnandosi nel meccanismo di ricollocazione coordinato dalla Commissione europea,
3. Invitiamo gli altri Stati membri dell'UE e di Schengen a partecipare a questo meccanismo,
4. Ricorreremo a una corsia preferenziale per la ricollocazione sulla base di impegni pre-dichiarati antecedenti lo sbarco e, se del caso, per il rimpatrio immediatamente dopo lo sbarco che includa, come minimo, screening medico e di sicurezza di tutti i migranti e altre misure pertinenti. Il sistema dovrebbe basarsi su procedure operative standard concordate, basandosi e migliorando le pratiche esistenti e razionalizzando le procedure e il pieno utilizzo di EURODAC⁵. Lo Stato membro di ricollocazione si assume la responsabilità delle persone ricollocate. Inoltre, il meccanismo dovrebbe prevedere il sostegno delle agenzie dell'UE, ad es. EURODAC, per la registrazione e il colloquio iniziale,
5. Ci impegniamo a far sì che il trasferimento nei nostri territori nazionali sia raggiunto il più rapidamente possibile,
6. Ribadiamo che questo meccanismo temporaneo non dovrebbe aprire nuovi percorsi irregolari verso le coste europee, evitando la creazione di nuovi fattori di attrazione,
7. Garantiremo il rapido e efficace rimpatrio di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale nell'UE, con il supporto logistico e operativo, come necessario, dell'EBCGA e IOM⁶. A tal fine, garantiremo il sostegno politico di tutti gli attori pertinenti, compreso, se del caso, il ricorso ad appropriati sostegni, per assicurare la piena cooperazione, compresa la cooperazione consolare, dei paesi di origine,
8. Sottolineiamo l'importanza di fornire a tutti gli Stati membri dell'UE interessati l'assistenza necessaria a livello finanziario, tecnico e operativo,
9. Chiediamo a tutte le navi impegnate in operazioni di salvataggio, in particolare, di conformarsi alle istruzioni impartite dal competente Centro di coordinamento di ricerca e salvataggio, di non spegnere i transponder di bordo e il sistema di informazione automatizzato (AIS), di non inviare segnali luminosi o qualsiasi altra forma di comunicazione per facilitare la partenza e l'imbarco delle navi che trasportano migranti dalle coste africane, di non ostacolare le operazioni di ricerca e salvataggio da parte delle navi ufficiali della Guardia costiera, compresa la Guardia costiera libica, e di prevedere misure specifiche per salvaguardare la sicurezza dei migranti e degli operatori,
10. Richiediamo la registrazione delle navi conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di bandiera. Ove possibile, le navi di soccorso devono essere registrate come tali.

⁵ EURODAC è una banca dati che, nell'ambito del sistema comune di asilo europeo, consente di memorizzare e confrontare impronte digitali di richiedenti asilo e immigrati clandestini.

⁶ IOM, *Organizzazione Internazionale per le Migrazioni*, è la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio. L'Italia è uno dei paesi fondatori. Dal settembre 2016 l'OIM è entrata nel sistema ONU diventando Agenzia Collegata alle Nazioni Unite.

L'amministrazione dello Stato di bandiera garantisce che tali navi siano adeguatamente qualificate e attrezzate per eseguire tali operazioni e conformarsi a tutte le procedure di sicurezza,

11. Proseguiremo gli sforzi per garantire una riforma sostenibile del sistema europeo comune di asilo, compreso il regolamento di Dublino, tenendo conto degli attuali squilibri tra gli Stati membri quanto ad oneri sopportati e delle loro diverse capacità di accoglienza, favorendo un equilibrio di responsabilità e solidarietà e tenendo conto delle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio,

12. Continueremo ed approfondiremo la nostra cooperazione con i paesi di origine e di transito per combattere l'immigrazione clandestina, le reti di traffico di migranti e le relative attività criminali e la tratta di esseri umani, nonché per rafforzare gli incentivi per i rimpatri,

13. Ci impegniamo a rafforzare la sorveglianza aerea condotta dall'UE nel Mediterraneo meridionale con l'obiettivo di garantire che le imbarcazioni dei migranti vengano individuate in anticipo al fine di combattere le reti di trafficanti di migranti, la tratta di esseri umani e le attività criminali connesse e di ridurre il rischio di perdita della vita in mare. Ci impegniamo a rafforzare gli sforzi dell'UE fatti finora dalle autorità competenti in materia e invitiamo gli Stati membri a destinare beni e risorse a tali operazioni aeree,

14. Ci impegniamo a rafforzare le capacità delle guardie costiere dei paesi terzi del Mediterraneo meridionale e a incoraggiare l'UNHCR⁷ e IOM a sostenere modalità di sbarco in tali paesi che rispettino pienamente i diritti umani.

15. Questo meccanismo come progetto pilota deve essere valido per un periodo non inferiore a sei mesi e può essere rinnovato previo accordo delle parti interessate o risolto in caso di uso improprio da parte di terzi. Nel frattempo, dobbiamo proseguire nella riforma del sistema europeo comune di asilo sulla base di un'iniziativa della Commissione. Qualora il numero di persone ricollocate entro questi 6 mesi aumentasse notevolmente, gli Stati membri partecipanti si riuniranno immediatamente per consultazioni. Durante le consultazioni l'intero meccanismo potrà essere sospeso.

⁷ UNHCR, *Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati*.